Cedolini Pensione INPS *di Duilio Curletti*

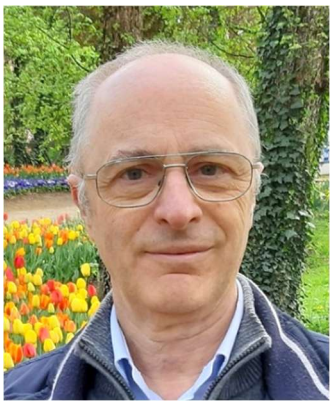

Il cedolino della pensione è accessibile tramite il servizio online INPS, autenticandosi con: SPID, CIE o CNS. Richiedendolo, è possibile ricevere ogni mese, via e-mail, il prospetto della pensione in pagamento nel mese successivo.

Le trattenute sulla pensione

Esistono tre tipologie di trattenute: **Fiscali, Obbligatorie, Volontarie.** Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Fiscali

I ratei di pensione subiscono le seguenti trattenute fiscali: Contributo ex-Onpi, IRPEF mensile; Addizionale Regionale; Addizionale Comunale, a saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso. Non subiscono trattenute fiscali le prestazioni di invalidità civile, gli assegni sociali, le pensioni dei residenti all'estero e quelle per le vittime del terrorismo.

Aliquote IRPEF

Venerdì 17 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL che prevede, per la quota di reddito compresa fra 28.000 e 50.000 €, la riduzione dell'aliquota dal 35% al 33%, escludendo peraltro coloro che guadagnano oltre 200 mila euro annui.

Il massimo risparmio di imposta e quindi di aumento della pensione netta (per chi arriva a 50 mila euro) è pari ad euro 440 annui (ca 33 euro mensili).

La riduzione della seconda aliquota IRPEF al 33% è stata applicata da INPS dal mese di marzo 2026. Nel cedolino dello stesso mese è presente la voce "*Conguaglio Irpef a credito da ricostituzione*" che, oltre all'importo relativo agli arretrati per i mesi di gennaio e febbraio, comprende anche eventuali differenze dovute a nuovi dati contributivi, reddituali o normativi che possono aver cambiato l'importo lordo o le detrazioni spettanti.

Le aliquote IRPEF sono attualmente le seguenti:

Reddito imponibile	Aliquota 2025	Aliquota 2026
Fino a 28.000€	23%	23%
da 28.001 a 50.000€	35%	33%
oltre 50.000€	43%	43%

L'Irpef è trattenuta mensilmente da gennaio a dicembre.

Addizionale regionale sul reddito

L'aliquota base è pari all'1,23%, ma ogni Regione può maggiorarla fra l'1,23% ed il 3,33% anche in base al reddito. In presenza di gravi disavanzi nel settore sanitario, l'aliquota è poi maggiorata fino allo 0,30%.

Viene addebitata mensilmente in 11 rate da gennaio a novembre dell'anno cui si riferisce. Nel cedolino compare come "*Addizionale IRPEF regionale a debito anno…*".

Dal 2026 in Piemonte l'addizionale Irpef è così stabilita:

Reddito imponibile	Maggiorazione	Aliq Effettiva
Fino a 15.000€	0,39%	1,62%
Da 15.000 a 28.000€	0,90%+0,55%	2,68%
da 28.001 a 50.000	1,52%+0,56%	3,31%
oltre 50.000	2,10%	3,33%

Addizionale comunale sul reddito

L'addizionale comunale sul reddito è stabilita anno per anno dai singoli Comuni. Le aliquote del Comune di Torino attualmente sono:

fino a 11.790 €	zero
da 11.790,01 a 28.000 €	0,8%
da 28.000,01 a 50.000 €	1,1%
oltre 50.000 €	1,2%.

L'acconto dell'anno in corso, pari al 30% sul reddito dell'anno precedente, viene ripartito in 9 rate da marzo a novembre. Nel cedolino compare come "*Acconto addizionale IRPEF comunale anno…*".

Il saldo viene poi trattenuto in 11 mensilità (da gennaio a novembre) l'anno successivo a cui si riferisce. *Nel cedolino compare come "Addizionale IRPEF regionale a debito anno…***".**

Conguagli fiscali e verifiche INPS

Di seguito vediamo quali sono e come vengono verificati e calcolati i conguagli fiscali. All'inizio del 2027 l'INPS verificherà la correttezza delle ritenute fiscali applicate sulle pensioni erogate nel 2026, rimborsando o trattenendo la differenza a gennaio, febbraio e in taluni casi a marzo.

A fronte di un reddito pensionistico annuo complessivo fino a 18.000 euro ed un debito IRPEF superiore a 100 euro, la trattenuta verrà automaticamente rateizzata in 11 quote. Nel cedolino comparirà come "*Conguaglio IRPEF a debito*".

L'INPS effettuerà successive verifiche considerando l'IRPEF calcolata e versata su tutte le prestazioni erogate nel 2026, comprese quelle non pensionistiche o di altra natura, erogate dall'Istituto o da altri enti presenti nel Casellario centrale delle pensioni. Tale ulteriore verifica potrà determinare un conguaglio a credito o a debito.

Cause principali che portano ad un saldo IRPEF a debito:

- *Più redditi cumulati* - Se oltre alla pensione principale sono stati percepiti altri redditi (come affitti, gettoni di presenza o una seconda pensione), il reddito

complessivo sale, facendo eventualmente scattare uno scaglione IRPEF più alto.

- *Ricalcolo delle detrazioni* - Nell'anno precedente si sono percepite detrazioni d'imposta (es. per coniuge a carico o carichi di famiglia) che, a consuntivo, sono risultate non spettanti o spettanti in misura inferiore.

L'importo risultante da queste operazioni sarà pagato o recuperato direttamente sulla pensione del mese di aprile 2027 (o seguenti, in base a quando INPS farà il ricalcolo) o, se il debito è superiore a 100 euro e per le pensioni fino a 18.000 euro, rateizzato in 11 mensilità.

L'importo recuperato sarà esposto sotto la voce "*debito IRPEF anno precedente*", che **non va confuso** con il conguaglio della dichiarazione dei redditi (Modello 730), i cui eventuali debiti o crediti saranno inseriti sul cedolino della pensione solo a partire dalle mensilità di agosto o settembre.

Obbligatorie

Previste dalla legge o disposte da un giudice:

Assegno alimentare/mantenimento a coniuge o figli. In caso di separazione o divorzio, il giudice può disporre che una parte della pensione sia versata direttamente al coniuge/ex coniuge o ai figli. INPS, in questo caso, trattiene l'importo indicato e lo versa al beneficiario. Nel cedolino, questa trattenuta è di norma indicata come "*Assegno alimentare*".

Pignoramento (crediti verso terzi). Un creditore terzo può ottenere dal giudice il recupero del proprio credito tramite una trattenuta sulla pensione (pignoramento). INPS, in questo caso, trattiene l'importo stabilito e lo versa al creditore indicato. Per tutela della riservatezza, nel cedolino questa trattenuta non è indicata con la parola "pignoramento", ma come "*Recupero obbligatorio*".

Recupero di indebiti pensionistici - Se INPS ha pagato somme non dovute (ad esempio per integrazione al trattamento minimo o maggiorazioni sociali), deve recuperarle.
Di solito, trattandosi di prestazioni legate al rispetto di soglie di reddito (personale o del nucleo familiare) e poiché la verifica dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate avviene negli anni successivi alla loro percezione, questi recuperi avvengono dopo alcuni anni rispetto al momento in cui le prestazioni sono state erogate.
Il recupero avviene di regola con trattenute rateali sulla pensione, entro il limite massimo di un quinto e garantendo comunque la salvaguardia del trattamento minimo. Nel cedolino queste trattenute sono indicate come "*Recupero indebiti*".
Prima dell'avvio del recupero, INPS invia una comunicazione con le motivazioni e le modalità di trattenuta. Il pensionato può poi monitorare lo stato del piano rateale accedendo al servizio "V*isualizzazione indebiti*".

Volontarie

Le trattenute volontarie derivano da una scelta del pensionato (ad esempio, un conguaglio fiscale derivante da modello 730, un prestito o una quota associativa). L'INPS le applica solo se previste da una norma o da una convenzione. Le principali sono:

Conguaglio da modello 730. Se il pensionato nel modello 730 indica INPS come sostituto d'imposta, l'Istituto applica i conguagli risultanti dalla dichiarazione a partire da agosto o settembre (in base ai tempi di trasmissione dei dati). Se è a credito, l'INPS rimborsa l'importo sulla pensione. Se è a debito, trattiene la somma a rate sulla pensione, di regola fino al rateo di novembre.

Cessione del quinto. Il rimborso avviene con una trattenuta mensile sulla pensione che non può superare un quinto dell'importo. L'INPS trattiene la rata e la versa all'ente finanziatore fino all'estinzione del debito (durata massima: dieci anni). Per tutela della riservatezza, nel cedolino questa trattenuta compare sotto la voce "*Trattenuta obbligatoria*".

Quote associative sindacali. Chi aderisce a una organizzazione sindacale può chiedere all'INPS di trattenere ogni mese la quota di iscrizione e di versarla all'organizzazione scelta. L'INPS gestisce la trattenuta sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali. Nel cedolino la trattenuta è indicata come "*Contributo associativo*" (di solito seguita dalla sigla del sindacato).

Recupero APE Volontario. L'Anticipo Pensionistico Volontario (APE), esistente fino al 31 dicembre 2019, era un prestito erogato da un istituto finanziatore in quote mensili, in presenza di specifici requisiti. Il recupero avviene con trattenute mensili sulla pensione, entro i limiti del quinto e salvaguardando l'importo pari al trattamento minimo, per una durata fino a 20 anni. Nel cedolino, è indicata come "*Trattenuta mensile recupero APE volontario*".

Luglio 2026 "Quattordicesima" mensilità

Con la rata di pensione di luglio 2026, l'INPS ha corrisposto, in via provvisoria, la cosiddetta "quattordicesima". I beneficiari hanno trovato nel cedolino di luglio l'indicazione dell'importo pagato, sotto la voce "somma aggiuntiva - c.d. 'quattordicesima' l. N. 127/2007 – credito 2026".

I beneficiari devono aver compiuto i 64 anni entro il 31/7/26 ed avere anche specifici requisiti contributivi, cioè gli anni di contribuzione, distinguendo tra lavoro dipendente e autonomo e limiti di reddito. In base alla contribuzione, i limiti di reddito da considerare sono pari a 1,5 volte oppure a 2 volte il trattamento minimo annuo, che per il 2026 è pari a 7.954,05 euro.

Per il dettaglio dei valori reddituali e dei criteri di valutazione che incidono sul diritto e sulla misura della

quattordicesima, l'INPS ha pubblicato il messaggio 19 giugno 2026, n. 2052 (cui rinvio per chi volesse maggiori informazioni).

La quattordicesima viene erogata d'ufficio, in via provvisoria, a luglio ai pensionati che, al 31 luglio 2026, abbiano almeno 64 anni e che, sulla base dei requisiti contributivi previsti e delle informazioni reddituali già presenti nelle banche dati dell'Istituto, rientrino nei limiti stabiliti dalla legge.

Il diritto definitivo alla prestazione, così come l'importo effettivamente spettante, sarà comunque verificato in un secondo momento, sulla base dei redditi a consuntivo del beneficiario messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per i pensionati che maturano il requisito dei 64 anni dopo l'elaborazione della rata di luglio 2026, oppure per coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2026, la quattordicesima sarà pagata d'ufficio con la rata di dicembre 2026.

La quattordicesima non spetta sulle prestazioni di natura assistenziale come invalidità civile, assegni sociali e pensioni sociali né sui trattamenti di accompagnamento a pensione.

Chi non riceve la quattordicesima, ma ritiene di averne diritto, può presentare una domanda di ricostituzione online tramite il servizio dedicato. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati, che forniscono assistenza gratuita per la presentazione della domanda.

Una verifica guidata del diritto alla quattordicesima è possibile consultando la sezione "Bonus quattordicesima" del "Consulente digitale delle pensioni".

Prestazioni collegate al reddito e mancata comunicazione dei redditi del 2022

Sul cedolino di luglio 2026, i pensionati beneficiari di prestazioni collegate al reddito, che non hanno comunicato (al servizio online Red Precompilato o nell'area MyINPS o CAF) all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate le informazioni dei redditi relativi all'anno 2022 (RED 2023) e che già erano stati informati tramite apposita lettera, hanno trovato il messaggio:

"*Gentile pensionato, le ricordiamo che la mancata dichiarazione dei redditi 2022 comporta la revoca delle prestazioni collegate al reddito in pagamento sulla pensione. Può evitare la revoca presentando, entro il 15 settembre 2026, una domanda di ricostituzione per sospensione. Se ha già presentato la domanda non tenga conto di questa comunicazione*".

Nei cedolini di agosto e settembre, l'INPS ha quindi applicato una trattenuta del 5% sull'importo lordo della pensione, apponendo la seguente dicitura: "Trattenuta per mancata comunicazione reddito art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008".

Trascorsa la scadenza del 15 settembre 2026 senza l'invio dei dati, l'INPS ha proceduto alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito erogate per l'anno 2022 ed ha avviato il recupero dell'intero indebito.

Sono escluse da questa operazione le prestazioni assistenziali di invalidità civile, gli assegni sociali e le pensioni sociali.

Assistenza fiscale: accredito/addebito dei conguagli da modello 730/2026

Dal mese di agosto, l'INPS applica i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026 sulle pensioni dei soggetti che lo hanno indicato quale sostituto d'imposta. Il rateo di pensione interessato potrà quindi comprendere il rimborso o la trattenuta delle somme spettanti, se dalla liquidazione della dichiarazione è risultato rispettivamente un credito o un debito per il contribuente.

In caso di richiesta di pagamento rateale, le trattenute devono comunque concludersi entro il mese di novembre. I contribuenti possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", presente sul sito istituzionale e disponibile anche nell'app INPS Mobile.

Ad iniziare dal mese di agosto o settembre viene trattenuta la cedolare secca sulle locazioni, quando l'INPS sia stato indicato come sostituto d'imposta. In caso di rateizzazione o per il pagamento del secondo acconto, le trattenute seguono un calendario specifico:

- Saldo e Primo Acconto: Vengono trattenuti sul cedolino di agosto o settembre.
- Rateizzazione: Se il pensionato chiede di pagare a rate, le trattenute successive avvengono nei mesi di settembre, ottobre e novembre.
- Secondo o Unico Acconto: Viene trattenuto in un'unica soluzione direttamente sulla pensione del mese di novembre.

Revoca della "quattordicesima" e dell'importo aggiuntivo, erogati sulle pensioni con riferimento al reddito 2021

L'INPS, prendendo a riferimento i redditi dell'anno 2021, ha verificato le pensioni sulle quali era stata riconosciuta, in via provvisoria, la "quattordicesima" e/o l'importo aggiuntivo di 154,94 euro.

Se a seguito della verifica è risultato che il pensionato aveva superato le soglie previste dalla legge per mantenere legittimamente il diritto alla percezione di queste somme, l'INPS ha disposto la revoca della prestazione ed ha avviato il recupero delle somme corrisposte ma non dovute, tramite trattenuta sulla pensione, suddivisa in 24 rate mensili per la quattordicesima o in 12 rate per la somma aggiuntiva.

Le trattenute sono state applicate a partire da agosto 2026. Nel cedolino di pensione la trattenuta è indicata con la seguente descrizione: "Somma aggiuntiva - c.d. quattordicesima l. N. 127/2007 - debito 2021" o "Importo aggiuntivo (legge 23 dicembre 2000, n. 388) – debito anno 2021".

I pensionati interessati hanno ricevuto una specifica comunicazione tramite raccomandata, con la quale l'INPS ha notificato il provvedimento di revoca e ha fornito le informazioni sulle modalità di recupero degli importi.

Ottobre 2026: benefici fiscali per chi è in accompagnamento alla pensione

A decorrere da ottobre, l'INPS riconosce automaticamente i benefici fiscali previsti dalla legge n. 207/2024 su alcune prestazioni (Ape sociale, Isopensione, Assegni straordinari per i lavoratori bancari e assicurativi) che sostituiscono il reddito da lavoro dipendente. Il beneficio, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, varia in base al reddito:

- fino a 20.000 euro lordi annui: viene riconosciuta una somma, chiamata anche "bonus aggiuntivo",
- oltre 20.000 e fino a 40.000 euro lordi annui: viene riconosciuta un'ulteriore detrazione d'imposta.

Trattenute sui cedolini pensione da agosto a dicembre 2026

Sono presenti le consuete trattenute fiscali:

- Irpef mensile;
- Addizionale regionale (solo fino a novembre);
- Addizionale comunale a saldo per il 2025 (solo fino a novembre);
- Addizionale comunale in acconto per il 2026 (solo fino a novembre);

La rivalutazione delle pensioni per l'anno 2026 (perequazione automatica)

La perequazione automatica è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 sulla base del tasso di inflazione provvisorio fissato al +1,4%. I recenti monitoraggi di settembre e ottobre 2026 evidenziano che il tasso definitivo calcolato dall'Istat conferma l'1,4% applicato all'inizio dell'anno. Di conseguenza, il consueto conguaglio della perequazione, che l'INPS inserisce nel cedolino di dicembre, è stato pari a zero.

Il meccanismo di calcolo 2026

L'adeguamento all'inflazione è stato applicato in modo regressivo, riducendosi per gli scaglioni di pensione più elevati secondo le seguenti fasce:

Importo Pensione	% Inflazione Istat	Aumento Applicato
Fino a 4 volte il minimo (fino a ~2.413€ lordi)	100%	**+1,40%**
Tra 4 e 5 volte il minimo (da ~2.413€ a ~3.017€ lordi)	90%	**+1,26%**
Oltre 5 volte il minimo (sopra i ~3.017€ lordi)	75%	**+1,05%**

Il Trattamento Minimo

Per effetto della rivalutazione dell'1,4%, la pensione minima base del 2026 è salita a 611,85 euro mensili.

A questo importo si applica inoltre l'ulteriore incremento straordinario del +1,3% previsto dalla precedente manovra finanziaria per sostenere il potere d'acquisto dei trattamenti più bassi.

Questa maggiorazione ha portato l'assegno finale delle pensioni minime a un massimo di 619,80 euro mensili per tutto il 2026.

La rivalutazione delle pensioni per il 2027

In base ai dati Istat aggiornati a ottobre 2026, il tasso di perequazione stimato si attesta tra il 2,7% ed il 2,9%. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) fisserà la percentuale provvisoria a metà novembre 2026 tramite l'apposito decreto ministeriale, per poi applicarla a partire dal cedolino di gennaio 2027, con eventuale integrazione dal 2028.

Indiscrezioni indicano che il Governo sarebbe orientato a ripristinare il sistema a 6 fasce di rivalutazione progressiva:

Importo Pensione	% Inflazione Istat
Fino a 4 volte il minimo	**100%**
Tra 4 e 5 volte il minimo	**90%**
Tra 5 e 6 volte il minimo	**60%**
Tra 6 e 8 volte il minimo	**50%**
Tra 8 e 10 volte il minimo	**40%**
Oltre 10 volte il minimo	**35%**

La rimodulazione verrebbe applicata sull'importo totale della pensione e non sui singoli scaglioni, ma evitando che l'aumento spettante sia inferiore a quello spettante alla fascia precedente.

La sola rivalutazione automatica legata all'inflazione porterebbe il **trattamento minimo** base INPS dagli attuali 611,85 euro a circa 629,60 euro mensili nel 2027 (con un incremento netto di poco meno di 18 euro). Senza una proroga dell'incremento straordinario del +1,3% o un nuovo intervento normativo, il calcolo ripartirà dalla cifra base.